

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 aprile 2010, n. 074/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi alle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in Regione, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale alla manovra di bilancio 2008).

Art. 1	Finalità
Art. 2	Interventi finanziabili
Art. 3	Beneficiari
Art. 4	Iniziative ammissibili a contributo
Art. 5	Iniziative non ammissibili a contributo
Art. 6	Intese di programma tra l'Amministrazione regionale e le associazioni
Art. 7	Valutazione dei programmi
Art. 8	Spese ammissibili
Art. 9	Modalità di erogazione del contributo
Art. 10	Divieto di cumulo
Art. 11	Regime di aiuti
Art. 12	Rinvio
Art. 13	Abrogazione
Art. 14	Entrata in vigore

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi in conto capitale alle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura regionale per l'attuazione di programmi di attività, in esecuzione dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale alla manovra di bilancio 2008).

Art. 2
(Interventi finanziabili)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 perseguono le finalità di cui articolo 16, comma 1, lettere b) e c), e dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38).

2. I programmi di attività sono concordati con l'Amministrazione regionale attraverso intese di programma. Le intese di programma sono finalizzate a definire linee guida di promozione della salvaguardia e dello sviluppo per una gestione sostenibile delle

risorse ittiche e biologiche, mediante la razionalizzazione della struttura produttiva ed il potenziamento della produzione in un contesto di sostenibilità ambientale e, in particolare, rivolte all'incremento della produzione, alla valorizzazione dei prodotti ittici, alla difesa e allo sviluppo dell'occupazione, alla gestione della fascia costiera da realizzare in ambiti territoriali omogenei, comprendente anche l'autoregolamentazione delle attività e una positiva ricaduta economica e ambientale.

Art. 3
(Beneficiari)

1. Sono beneficiarie dei contributi di cui all'articolo 1 le associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in Regione e aventi rilevanza nazionale.

Art. 4
(Iniziativa ammissibili a contributo)

1. Sono ammissibili a contributo le iniziative compatibili con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato e con gli Orientamenti per l'esame degli aiuti di stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura della Commissione Europea, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C n. 84 del 3 aprile 2008.

2. Le iniziative medesime sono finalizzate a perseguire gli obiettivi definiti nel quadro della politica comune della pesca e previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006. Le iniziative finanziabili sono le seguenti:

- a) programmi articolati in vari progetti, anche di natura strutturale, per la gestione della fascia costiera, che definiscono modelli di riferimento ai fini della gestione della produzione di tratti omogenei di costa e del territorio regionale, disciplinando i mestieri di pesca e le colture in acque marine, salmastre e dolci;
- b) programmi per uno sviluppo sostenibile delle zone di pesca che si caratterizzano per un approccio integrato tra operatori pubblici e privati e tra diversi settori economici;
- c) programmi finalizzati all'incremento delle produzioni locali di specie attualmente economicamente secondarie;
- d) programmi per la valorizzazione della produzione locale e di sviluppo commerciale delle imprese di pesca e acquacoltura, finalizzati al controllo di quote di produzione gestite direttamente dalle strutture organizzate quali le cooperative, le organizzazioni di produttori, i consorzi di gestione della piccola pesca costiera in parallelo con la rete commerciale esistente, favorendo, in particolare, le iniziative che promuovono la cucina marinara di qualità e che permettono lo sviluppo delle attività imprenditoriali collaterali;
- e) programmi di qualificazione della produzione attraverso l'elaborazione di disciplinari funzionali alla richiesta di un marchio di qualità del prodotto, di certificazione del processo produttivo ovvero di un sistema di ecogestione e audit;
- f) programmi di assistenza tecnica, aggiornamento e azioni di divulgazione di carattere tecnico-economico per lo sviluppo dell'attività imprenditoriale degli operatori.

Art. 5

(Iniziative non ammissibili a contributo)

1. Non sono ammissibili a contributo le iniziative per le quali:
 - a) il contributo è fissato in base a prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
 - b) il contributo viene erogato a favore di attività attinenti all'esportazione, in particolare per contributi direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione ed all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
 - c) i contributi sono condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
 - d) i contributi sono concessi ad imprese in difficoltà così come definite all'articolo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 736/2008 del 22 luglio 2008 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore di piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 201 del 30 luglio 2008;
 - e) il pagamento dei contributi è destinato ad un soggetto per il quale esiste un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un regime di aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

Art. 6

(Intese di programma tra l'Amministrazione regionale e le associazioni)

1. I programmi di attività di cui all'articolo 4, corredati dal preventivo finanziario per ogni singola voce di spesa, sono presentati congiuntamente dalle associazioni interessate alla Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali - Servizio pesca e acquacoltura, via Sabbadini, 31, 33100 Udine. Il Direttore del Servizio pesca ed acquacoltura con proprio decreto indica annualmente la data di presentazione dei programmi.

2. I programmi medesimi sono concordati con l'Amministrazione regionale attraverso apposite intese di programma sottoscritte con il Servizio pesca e acquacoltura.

3. I programmi si articolano in azioni che concorrono al perseguimento delle finalità del presente regolamento e assicurano una ricaduta territoriale delle iniziative consentendo la misurabilità degli impatti e dei risultati delle specifiche iniziative mediante idonei indicatori.

4. La durata massima dei programmi è di dodici mesi dalla data di sottoscrizione delle intese di cui al comma 1.

5. I programmi di attività sono realizzati con la responsabilità e con l'autonomia operativa e finanziaria dalle singole associazioni.

6. L'attività svolta dalle associazioni è a favore di tutti gli operatori e le imprese del settore ittico, indipendentemente dalla loro appartenenza o meno ad una associazione, gruppo o organismo, ed è totalmente gratuita.

Art. 7
(*Valutazione dei programmi*)

1. La valutazione dei programmi è effettuata dal Servizio pesca e acquacoltura sulla base dei criteri di seguito indicati:

- a) compatibilità del programma con il campo di applicazione di cui all'articolo 1;
- b) coerenza dell'iniziativa in relazione alle finalità e agli obiettivi fissati dall'articolo 4 e concorrenti alle iniziative finanziate in attuazione del decreto ministeriale 3 agosto 2007 (1° Programma triennale nazionale della pesca e dell'acquacoltura);
- c) rispondenza ai requisiti individuati all'articolo 6;
- d) congruità delle voci di spesa previste.

Art. 8
(*Spese ammissibili*)

1. Le spese previste dai programmi di cui all'articolo 4 e ammissibili a contributo sono:

- a) costi del personale proprio dell'associazione, subordinato e parasubordinato, in proporzione all'impegno temporale dedicato dal medesimo all'esecuzione dell'incarico assegnato nell'ambito dell'attività prevista dai programmi, ovvero costi sostenuti per l'acquisizione di servizi presso soggetti terzi finalizzati esclusivamente alla realizzazione dei programmi;
- b) costi di informazione e comunicazione relativi alle finalità dei programmi, elaborati grafici e audiovisivi di interesse generale per gli addetti del settore;
- c) costi per la realizzazione di conferenze, convegni e seminari direttamente connessi all'esecuzione dei programmi;
- d) spese generali.

2. Le spese generali di cui alla lettera d) del comma 1 sono ammesse fino a un massimo del 12 per cento del costo complessivo dei programmi presentati, sono direttamente connesse all'esecuzione dei programmi medesimi e, in particolare, riguardano le spese bancarie per la tenuta di un conto corrente dedicato, le spese per garanzie fideiussorie, le spese progettuali, le spese tecniche, le spese per la realizzazione delle targhe esplicative e della cartellonistica finalizzate alla pubblicità dell'intervento.

3. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute a decorrere dalla data di sottoscrizione delle intese di cui all'articolo 6. Ai fini dell'ammissibilità delle spese si applicano le disposizioni previste dalle linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013 di cui al decreto direttorio n. 50 del 9 settembre 2009 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

Art. 9

(Modalità di erogazione del contributo)

1. Il contributo concedibile è pari al 100 per cento delle spese ammissibili previste dai programmi di attività ed è erogabile dopo l'approvazione delle intese di programma di cui al comma 1 dell'articolo 6.

2. L'erogazione in via anticipata del contributo è disposta, a richiesta delle associazioni beneficiarie, nel limite massimo del 70 per cento dell'ammontare complessivo del contributo medesimo, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari al 110 per cento della somma da erogare. La garanzia fideiussoria è svincolata successivamente all'erogazione del saldo finale del contributo.

3. Le associazioni beneficiarie presentano al Servizio pesca e acquacoltura della Direzione centrale risorse agricole naturali e forestali una relazione tecnica semestrale attestante l'attività svolta e, al fine dell'erogazione del saldo del contributo, una relazione finale con allegata la rendicontazione tecnico-contabile delle spese sostenute e debitamente documentate entro sessanta giorni dalla conclusione delle attività previste dai programmi.

Art. 10

(Divieto di cumulo)

1. I contributi concessi ai sensi del presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi pubblici concessi a sostegno delle medesime spese.

Art. 11

(Regime di aiuti)

1. I contributi di cui al presente regolamento sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (CE) 736/2008.

2. Ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 3 del regolamento (CE) 736/2008, i beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento rispettano, durante il periodo della concessione dell'aiuto, le norme della politica comune della pesca e nel caso tali norme non siano rispettate, l'aiuto percepito dovrà essere rimborsato in proporzione alla gravità dell'infrazione.

Art. 12

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 13
(Abrogazione)

1. E' abrogato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi alle associazioni del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura operanti in regione, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale alla manovra di bilancio 2008)", emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0323/Pres. del 4 dicembre 2008.

Art. 14
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione fino al 31 dicembre 2013.